

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



**Anffas** Onlus

dal 1958 la persona al centro



**Evento Formativo**  
**PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “**  
Roma, 22 gennaio 2019

**Stato dell'arte**  
**della Riforma del Terzo Settore**


**Avv. Gianfranco de Robertis – *Consulente Legale Anffas Onlus***

## QUADRO NORMATIVO

La Riforma è stata avviata con la legge n. 106/2016, che aveva delegato al Governo l'emanazione di tutta una serie di decreti legislativi su specifici aspetti.

Tali decreti legislativi sono poi stati emanati

- nel mese di marzo 2017, quello relativo al servizio civile
- nel mese di luglio 2017, gli altri



## **CORRETTIVI AI DECRETI NN. 112 E 117 DEL 2017**

Sia il Decreto n. 112 (sull'impresa sociale) sia il decreto n. 117 (contenente il Codice del Terzo Settore) prevedevano la possibilità per il Governo di apportare, nell'anno dalla loro pubblicazione, dei correttivi.

Questo è avvenuto per l'impresa sociale con decreto legislativo n. 95/2018, mentre per il codice del Terzo Settore con il decreto legislativo n. 105/2018, che hanno apportato rispetto ai testi originari modifiche ed integrazioni.

In più, in singole ulteriori leggi (come, per es., nella legge di bilancio di dicembre 2018) sono state introdotte ulteriori novelle.

**N.B. occorre quindi lavorare sui testi accuratamente aggiornati.**



## TERMINI ENTRO I QUALI ADEGUARSI ALLE NOVITA' DELLA RIFORMA

I Correttivi hanno posticipato i termini entro i quali adeguare gli statuti da parte delle realtà già esistenti per essere rispettivamente annoverati IMPRESE SOCIALI O ETS:

**-19 gennaio 2019** per le imprese sociali già esistenti

**- 2 agosto 2019** per gli enti già esistenti\* ed iscritti in registri nazionali o regionali della promozione sociale, nei registri regionali del volontariato o all'anagrafe delle Onlus.

\*N.B. Gli enti costituiti dopo il 2 agosto 2017 dovevano e devono già avere sin dall'inizio tutta una serie di requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (per es., numero minimo di associati per APS o OdV).

## MODALITA' DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER ETS

Secondo l'articolo 101 del Codice del TS le **APS, le Onlus e le OdV** possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (e non straordinaria), ma solo nel caso in cui:

- approvano modifiche rese obbligatorie dalla Riforma (per es. individuazione di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice quale oggetto sociale);
- approvano previsioni statutarie con le quali fruire della concessione della deroga prevista dal Codice rispetto alla previsione ordinaria dello stesso (per es., prevedere l'assenza di deleghe per l'assemblea, laddove ordinariamente tale deleghe sono previste dal Codice).

## MODIFICHE STATUTARIE CON MODALITA' NON SEMPLIFICATE

Non si applicano le modalità semplificate di modifica degli Statuti:

- per le **APS, le Onlus e le OdV** quando prevedano **modifiche** che per il Codice sono **facoltative** (per es., previsione di assemblee separate per tipologie di associati o previsione di attribuzione all'organo di controllo anche della revisione legale);
- per **gli enti non iscritti ai registri** della Promozione Sociale, del Volontariato o delle Onlus.
- per le modifiche statutarie di qualsiasi ente (anche appartenente nei registri sopra detti) approvate **dopo il 2 agosto 2019**.

## La Circolare del MLPS del 27.12.2018

Individua chiaramente quali sono le modifiche statutarie da fare per adeguarsi al Codice, dividendole (anche attraverso una Tabella allegata) in:

- **Modifiche obbligatorie** per introdurre previsioni statutarie doverose per recepire norme inderogabili introdotte dal Codice (per es. , la previsione del diritto di esame dei libri sociali da parte degli associati);
- **Modifiche derogatorie** per introdurre, solo nei casi specificatamente previsti dal Codice, previsioni statutarie in deroga alle previsioni ordinarie del Codice, che in assenza delle prime si adotterebbero in via automatica
- **Modifiche facoltative** per introdurre previsioni statutarie che siano espressione di una scelta dell'Ente nell'ambito dell'autonomia statutaria ad esso riconosciuta (per es. la facoltà di prevedere il ricorso al voto per corrispondenza o telematico).

## **ADEGUAMENTO DELLE IMPRESE SOCIALI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. N. 112/2017**

Le preesistenti imprese sociali (ossia quelle istituite secondo il Dlgs n. 155/2006) potevano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria entro il 19.01.2019 al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole volte ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria (art. 17 c. 3 del decreto sull'impresa sociale).

Come chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3711/C del 02.01.2019, le cooperative sociali ed i loro consorzi non avevano alcun obbligo di adeguamento alla data del 19.01.2019, benché iscritti nella sezione delle imprese sociali nel Registro delle Imprese, dovendosi applicare alle stesse le disposizioni del Decreto n. 112/2017 *“nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”*



# Cosa manca ancora per completare la Riforma?

- 1) Il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali che definisca i criteri ed i limiti per l'esercizio di "attività diverse" (art. 6)
- 2) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca le linee guida per la raccolta fondi (art. 7)
- 3) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca la modulistica per il bilancio di esercizio (art. 13)
- 4) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca le linee guida per la redazione del bilancio sociale e della Valutazione di Impatto Sociale (art. 14)
- 5) Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui individuare meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche ed i relativi controlli (art. 18)
- 6) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite con attività di volontariato (art. 19)

## Cosa manca ancora per completare la Riforma?

- 7) Il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali che definisca le procedure per l'iscrizione nel RUNTS, nonché le regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 53)
- 8) Gli atti delle Regioni e delle Province Autonome con cui, nei 180 giorni successivi al decreto sub. 7), disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal Registro (art. 53)
- 9) Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze per disciplinare il regime fiscale dei Social Lending (art. 78)
- 10) La Circolare dell'Agenzia delle Entrate per meglio interpretare l'art. 79 del Codice rispetto al carattere non commerciale / commerciale delle singole attività degli ETS



# Cosa manca ancora per completare la Riforma?

- 11) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individui le modalità di attuazione delle agevolazioni previste per i social bonus (art. 81)
- 12) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individui le tipologie di beni in natura donati che danno diritto alla detrazione o deduzione di imposta (art. 83)
- 13) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, nonché i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei controlli da parte delle reti associative nazionali e dei CSV (art. 96)
- 14) L'istituzione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Cabina Regia, con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo degli ETS (art. 97)

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione ai registri APS, OdV, Onlus.

Però le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82), le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83), l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale da parte delle OdV (art. 84 c.2) e delle APS (art. 85 c.7) e le abrogazioni su alcune deducibilità per alcuni oneri previste dal TUIR agli artt. 15 e 100 (come la deducibilità del 5X1000 delle spese per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato per servizi a favore delle Onlus) si applicano in via transitoria alle Onlus, APS e OdV sin dal 1 gennaio 2018 e fino all'entrata a regime del sistema fiscale del Codice.

Il requisito dell'iscrizione al Registro (utile per alcuni vantaggi) si intende soddisfatto, nelle more della sua istituzione, attraverso l'iscrizione degli Enti e delle loro Reti Associative in uno dei registri attualmente previsti.

## ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE NORME

Le disposizioni del Titolo X del Codice (Regime fiscale degli ETS) si applicheranno non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS e per l'efficacia delle disposizioni inerenti i titoli di solidarietà (art. 77), la non commercialità delle attività per le quali i ricavi non superino il 5% dei relativi costi di ciascun periodo d'imposta per non oltre due anni consecutivi (art. 79), il regime forfettario per gli ETS non commerciali (art. 80) ed il regime forfettario per le attività commerciali delle APS e OdV (art. 86) occorrerà anche l'autorizzazione della Commissione Europea.